



Sentenza. n. 516/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Ciaramella Presidente

Francesco Maffei Consigliere - relatore

Angelo Maria Quaglini Consigliere

SENTENZA

sul giudizio in materia di responsabilità, iscritto
al n. **80134** del registro di segreteria, promosso
dalla Procura regionale nei confronti di:

1) X X(X), nata il X a Roma e ivi residente alla Via
X X n. X, rappresentata e difesa, giusta procura in
atti, dall'Avv. Maria Vertucci presso il cui studio
sito in Roma, Piazza San Saturnino n. 5 e presso la
cui pec: avv.mariavertucci@legalmail.it è
elettivamente domiciliata;

2) X X (X), nata il X ad X(X), residente ad X (X),
alla Via X n. X, rappresentata e difesa, giusta
procura in atti, dall'Avv. Fabiana Seghini presso il
cui studio sito in Roma, alla Via Reno n. 30 e presso
la cui pec: avv.fabianaseghini@pec.net è

elettivamente domiciliata;

3) X X (X), nata il X A X, residente a X, alla Via x X, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gennaro Terracciano

(gennaroterracciano@ordinnneavvocatiroma.org) e

dall'Avv. Amelia Cuomo (amelia.cuomo@ordineavvocatiroma.org) e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, a Piazza San Bernardo n. 101;

4) X X (X), nato il X a X (X), residente in X, alla X n. X, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Rosaria Damizia presso il cui studio sito in Roma, alla Via Alberico II n. 4 e presso la cui pec:

mariarosariadamizia@ordineavvocatiroma.org è elettivamente domiciliato;

5) X X(X), nato il X X (X), residente a X, alla Via X n. X, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Giuseppe Lo Mastro

(giuseppelomastro@ordineavvocatiroma.org), Stefano Rossi (stefanorossi@ordineavvocatiroma.org) e

Caterina Paone (caterinapaone@ordineavvocatiroma.org) presso il cui sito in Roma, alla Via Gabriele Camozzi n. 9 è elettivamente domiciliato;

6) X X (X), nata il X a X e ivi residente alla via X n. X, rappresentata e difesa, giusta procura in atti,

dagli Avv.ti Giuseppe Lo Mastro
(giuseppelomastro@ordineavvocatiroma.org), Stefano
Rossi (stefanorossi@ordineavvocatiroma.org) e
Caterina Paone (caterinapaone@ordineavvocati-
roma.org) presso il cui sito in Roma, alla Via
Gabriele Camozzi n. 9 è elettivamente domiciliata;
7) X (X), nato il X a X (X), residente a Roma, alla
via X n. X, rappresentato e difeso, giusta procura in
atti, dall'Avv. Luigi Medugno (luigimedugno@pec.it)
presso il cui studio sito in Roma, alla Via Po n. 9,
è elettivamente domiciliato.

Con l'intervento *ad adiuvandum* di Roma Capitale, in
persona del Sindaco e legale rappresentate p.t.,
rappresentata e difesa, giusta in atti, dall'Avv.
Enrico Maggiore (enrico.maggiore@pec.comune.it)
dell'Avvocatura Capitolina , presso i cui uffici è
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via del Tempo
di Giove;

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 16 aprile 2024, con
l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa
Filomena Graziano, il relatore Cons. Francesco
Maffei, il S. P. G. Emanuela Rotolo, l'Avv. Maria
Vertucci, per X X, gli Avv.ti Fabiana Seghini e Stenio
Salzano, per X X, gli Avv.ti Gennaro Terracciano e

Amelia Cuomo, per X X, l'Avv. Maria Rosaria Damizia, per X X, gli Avv.ti Giuseppe Lo Mastro e Stefano Rossi, per X X E X X, l'Avv. Luigi Medugno, per X X, e l'Avv. Enrico Maggiore, per l'interveniente Roma Capitale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 13.09.2023, la Procura regionale ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti per sentirli rispondere del danno cagionato a Roma Capitale a seguito del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio e del relativo al pagamento in ordine a canoni di locazione arretrati, e oneri accessori, per la locazione di un immobile sito in Roma alla via Capitan Bavastro, gestito da una Società di gestione del risparmio, la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Spa (di seguito "XXXXX").

Nell'atto di citazione viene ricostruita la vicenda che vede la Società locatrice agire nei confronti dell'Amministrazione Capitolina, a seguito delle morosità verificatisi nel pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2008 - 2012 e al protarsi dell'inadempimento del conduttore, fino ad ottenere dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 1498/2013, munito di formula esecutiva in data

14.06.2013, per il pagamento della somma di € 2.594.122,19, oltre interessi e spese legali.

L'Amministrazione capitolina non proponeva opposizione al decreto ingiuntivo nei termini prescritti, consentendo al titolo esecutivo di divenire definitivo.

Successivamente, in data 12.04.2017, veniva notificato all'Amministrazione comunale un atto di precetto e messa in mora nel quale, a fronte dei versamenti nel frattempo effettuati dall'ente debitore, veniva contestato un debito residuo di € 811.009,67, comprensivo del residuo capitale, interessi legali e spese di giudizio, non essendo stato riconosciuto il pagamento di una fattura per € 587.385,31, relativa ai canoni del terzo trimestre 2008, e di una fattura del 2012, relativa agli interessi *medio tempore* maturati per i ritardi nei pagamenti.

Roma Capitale si limitava ad adempiere solo a una parte del credito contestato restando ancora debitrice di € 690.902,69, oltre interessi legali al 15.12.2017, pari a € 115.355,79.

Per la suddetta parte rimasta ancora insoluta la XXXXX proponeva ricorso al TAR Lazio per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1498/2013;

con sentenza n. 4013/2019, il giudice amministrativo, accolta la domanda presentata dalla società ricorrente, ordinava a Roma Capitale di provvedere, entro il termine di 120 giorni, al pagamento delle somme residue con contestuale nomina di un Commissario *ad acta* affinché provvedesse in caso di perdurante inottemperanza da parte dell'Amministrazione.

Tuttavia, il suddetto pagamento non veniva effettuato anche perché il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative dell'Avvocatura capitolina, con nota del 27.07.2018, rappresentava che la fattura n. 477 del 01.10.2008 per € 588.776,80, relativa ai canoni dovuti per il terzo trimestre 2008 e compresa tra quelle contestate con il decreto ingiuntivo in quanto rimasta insoluta, in realtà risultava liquidata con dei mandati di pagamento del 2008 sui quali, però, era stato riportato un numero di fattura errato ("447" anziché "477") sebbene la causale corrispondesse a quella della fattura in contestazione.

A seguito della richiesta di chiarimenti sulla questione, avanzata dal Commissario *ad acta medio tempore* insediatosi, il TAR Lazio, con ordinanza n. 12901/2020, statuiva che, in assenza di accordi tra

le parti, il Commissario non potesse detrarre dall'importo, per il quale si agiva, eventuali somme che Roma Capitale avesse versato precedentemente all'emissione del titolo esecutivo, ma che dovesse comunque provvedere al pagamento di quanto richiesto dalla Società in sede di giudizio di ottemperanza, conformemente a quanto disposto dalla sentenza n. 4013/2019.

Pertanto, il Commissario *ad acta*, con delibera n. 3 del 3 marzo 2021, provvedeva a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un totale di € 815.294,08 (di cui € 690.902,69, per sorte capitale, e il resto per interessi legali), importo liquidato con due mandati di pagamento del 21.04.2021.

Parte di tale somma, rappresentata dagli interessi maturati e dalla somma versata indebitamente da Roma Capitale, inerente alla contestata fattura del 2008 che risulterebbe già liquidata, costituisce, ad avviso della Procura regionale, un danno ingiusto imputabile alla *"gestione caotica degli obblighi derivanti dal contratto di locazione"* e alla mancata tempestiva adozione di attività volte a scongiurare questo esito da parte degli odierni convenuti, in quanto dirigenti e responsabili di Unità

organizzative e direttori di Direzioni nell'ambito del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale.

La somma contestata nell'atto di citazione è complessivamente di € 696.288,70 ed è costituita da due poste di danno:

- la prima, pari a € 108.843,39 (importo al netto della decurtazione della quota di interessi imputata anche ad una dirigente - Dott.ssa X - la cui posizione, nel corso dell'istruttoria, è stata archiviata), è relativa all'ammontare degli interessi maturati dalla data di scadenza del termine di pagamento dei canoni non versati fino al 31.12.2020 ed è stata posta a carico di tutti gli odierni convenuti;

- la seconda posta di danno, pari a € 587.385,31, relativa alla contesta fattura n. 477/2008 che sarebbe già stata liquidata in data antecedente al procedimento monitorio e che, invece, l'Amministrazione si è trovata costretta a liquidare una seconda volta per non aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo nei termini prescritti, viene posta integralmente a carico della Dott.ssa X X, a seguito di un invito a dedurre integrativo, emesso solo nei suoi confronti, successivamente alle risultanze emerse a seguito del primo invito a

dedurre.

La Procura regionale contesta agli odierni convenuti una condotta omissiva gravemente colposa posto che, ciascuno di essi, nel periodo del rispettivo incarico, avrebbe omesso di intraprendere tutte le iniziative idonee ad evitare l'avvio di una procedura esecutiva e a contestare l'ammontare del credito ingiunto, omettendo il versamento di alcuni canoni di locazione e gestendo in modo superficiale la controversia scaturita dall'inadempimento contrattuale.

In particolare, poi, viene contestato alla X, in qualità di Direttore del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, di non essersi attivata, a seguito della richiesta del 21.02.2013 dell'Avvocatura capitolina, in merito all'opposizione al decreto ingiuntivo che sarebbe diventato esecutivo proprio a causa dell'inerzia da parte della dirigente convenuta. Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio.

Le Difese hanno, innanzitutto, avanzato richiesta di sospensione del giudizio per il carattere pregiudiziale del giudizio, instaurato nel 2023 e tutt'ora pendente, davanti al tribunale civile di Roma avente ad oggetto la richiesta di ripetizione delle somme indebitamente pagate alla XXXXX che

vengono contestate in questa sede.

Le Difese hanno inoltre eccepito la prescrizione della pretesa attorea sia perché i fatti dannosi contestati in questa sede sono tutti precedenti al termine di prescrizione dei cinque anni antecedenti dalla notifica dell'invito a dedurre, sia perché risulta che l'Amministrazione capitolina, già dal 2013, fosse a conoscenza della circostanza che la fattura della quale la XXXXX reclamava la liquidazione fosse già stata liquidata.

Tutte le Difese hanno negato la sussistenza di un danno erariale concreto, certo ed attuale, rilevando, alcune Difese, anche che, al 19.09.2022, la XXXXX non avesse ancora proceduto all'incasso delle somme contestate e che non sia stata fornita la prova dell'effettivo pagamento da parte dell'Amministrazione capitolina.

È stato contestato inoltre:

- il carattere generico ed astratto degli addebiti, che porterebbe a configurare, in capo ai convenuti, una sorta di responsabilità "di posizione" di tipo oggettivo;
- la mancanza dell'elemento soggettivo in considerazione dell'esiguità della durata dei singoli incarichi, per i quali gli odierni convenuti sono

chiamati in giudizio, e del contesto operativo di riferimento, caratterizzato da un'inadeguatezza dell'apparato burocratico e delle risorse umane e tecnologiche occorrenti allo scopo. A questo riguardo, è stata evidenziata anche la diffusa e risalente disfunzionalità dei sistemi di monitoraggio del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione comunale.

Le Difese hanno, infine, contestato il metodo di quantificazione del danno e la sua ripartizione in parti uguali in base a un criterio che non ha tenuto conto delle differenziazioni delle singole posizioni dei convenuti.

In particolare, poi, la Difesa della X, convenuta in qualità di Dirigente presso la II U.O. Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio dal 18.06.2012 al 12.06.2013, ha evidenziato il ruolo svolto nella vicenda dal Sig. X X, responsabile dei procedimenti amministrativi del Servizio Gestione Locazioni Passive, unico soggetto che avrebbe ricevuto, in data 25.02.2013, la richiesta dell'Avvocatura capitolina di inviare una dettagliata relazione che specificasse se le morosità o le inadempienze contestate nel decreto ingiuntivo sussistessero o meno.

La Difesa ha, inoltre, sottolineato la circostanza che l'errore riportato sul mandato di pagamento in ordine al numero della fattura già liquidata sarebbe stato rilevato solo in un secondo momento e che gli stessi Uffici della Ragioneria generale comunale avrebbero riscontrato difficoltà a quietanzare i pagamenti asseritamente eseguiti nei confronti della XXXXX.

La Difesa osserva, infine, che la convenuta è stata l'unico dirigente ad adempiere in modo puntuale al pagamento dei canoni in favore della XXXXX, aventi scadenza nel periodo del suo incarico.

La Difesa della X, convenuta in qualità di Direttore *ad interim* del Dipartimento e di Dirigente della Direzione Gestione Amministrativa dal 13.06.2013 al 15.09.2013, osserva che la nota dell'Avvocatura del 13.08.2013, che comunicava la trasmissione del decreto ingiuntivo con formula esecutiva e invitava a dare tempestiva esecuzione al pagamento delle somme ingiunte, non sarebbe mai pervenuta al Direttore del Dipartimento che, ad ogni modo, nel breve periodo di durata dell'incarico non avrebbe comunque potuto adottare nessuna determina di liquidazione.

La Difesa rappresenta, inoltre, che la convenuta rivestiva contestualmente anche l'impegnativo

incarico di Direttore della Direzione di Dipartimento per la razionalizzazione delle spese e per l'acquisto di beni e servizi, ed evidenzia l'apporto causale delle omissioni imputabili anche ad altri uffici e, in particolare, all'Avvocatura Capitolina.

La Difesa della X, convenuta in qualità di Direttore del Dipartimento dal 19.09.2013 al 30.10.2013, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 86, comma 6, e 87 c.g.c., per l'indeterminatezza e genericità degli addebiti contestategli.

È stato inoltre evidenziato che la convenuta, con nota del 10.10.2013, aveva rappresentato all'Avvocatura che tutte le fatture emesse dalla XXXXX risultavano liquidate: solo una fattura del 2012 dell'importo di € 103.452,37, (relativa agli interessi maturati sulle morosità dei canoni) non risultava pagata per indisponibilità dei fondi, trattandosi di un debito fuori bilancio per il quale, comunque, la stessa aveva avviato la procedura per il relativo riconoscimento.

La Difesa del X, convenuto in qualità di Direttore della Direzione Gestione Amministrativa dal 14.11.2016 al marzo 2017, eccepisce la divergenza tra l'invito a dedurre e la domanda giudiziale quanto

all'individuazione dell'ente danneggiato, rileva l'omessa rinnovazione dell'invito a dedurre in sede di ampliamento della contestazione degli addebiti nei confronti della posizione della sola X alla quale lui è succeduto nella titolarità dell'incarico; questo gli avrebbe precluso la possibilità di verificare eventuali effetti scagionatori dalle nuove risultanze istruttorie.

La Difesa rileva, inoltre, l'immotivata esclusione dal presente giudizio degli altri Dirigenti, incaricati precedentemente e successivamente al convenuto, evidenziando la situazione di generale e risalente inadeguatezza dell'apparato amministrativo dell'Ufficio al quale era preposto.

La Difesa della X, convenuta in qualità di Direttore della Direzione Gestione Amministrativa e della correlata Unità Organizzativa Alienazioni Gestione ERP e Contratti di vendita, dal 31.10.2013 fino al 22.11.2015, evidenzia che l'atto di citazione non avrebbe tenuto in alcun conto l'effettivo riparto delle competenze amministrative: infatti, la X non ha mai ricevuto alcun incarico *ad interim* per sopperire la vacanza dell'incarico di dirigente dell'Unità organizzativa Concessioni Retrocessioni e Locazioni (vacante dal 10.12.2013 fino a febbraio 2016) e

precisa che la posizione organizzativa di responsabile della gestione delle locazioni passive all'interno della vacante Unità organizzativa fosse rivestita dal X X, rimasto estraneo al processo.

La Difesa del X, convenuto in qualità di Dirigente della Unità Organizzativa Concessioni Retrocessione Locazioni solo dal 13 novembre al 10 dicembre 2013, evidenzia il brevissimo lasso di tempo di copertura dell'incarico nel quale non risulta da alcun documento che fosse a conoscenza dei fatti in discussione.

La Difesa del X, convenuto in qualità di titolare, dal 01.03.2017 al 21.04.2021, dell'incarico di responsabile di ambito organizzativo ad elevata complessità dell'Ufficio gestioni rapporti locativi degli immobili di proprietà di terzi, rileva come questi non abbia mai assunto la qualifica dirigenziale né risulta abbia mai svolto mansioni dirigenziali, essendo responsabile non di un'Unità organizzativa ma di un ufficio incardinato in essa, la cui responsabilità non può essere assimilata a quella di un dirigente; a sostegno delle proprie argomentazioni, chiede assunzione prova testimoniale. In data 22.12.2023, è stato depositato anche l'atto di intervento adesivo di Roma Capitale che ha chiesto

l'accoglimento della pretesa attorea, atto del quale la Difesa del X chiede venga dichiarata l'inammissibilità per difetto di interesse in quanto l'atto di citazione individua come ente danneggiato un soggetto diverso (la Regione Lazio).

All'udienza odierna, il Pubblico Ministero si oppone all'istanza di sospensione e contesta la fondatezza delle eccezioni sollevate dalle Difese.

In particolare, con riferimento all'eccezione di prescrizione, rileva che il *dies a quo* va individuato nel momento dell'effettivo depauperamento dell'ente danneggiato, e quindi con la liquidazione della somma contestata.

In merito all'erronea indicazione, nelle conclusioni dell'atto di citazione, dell'ente danneggiato, il rappresentante della Procura osserva che dal tenore letterale dell'atto introduttivo emerge chiaramente che l'ente danneggiato è Roma Capitale.

Nel merito, il Pubblico Ministero ribadisce le ragioni che stanno a fondamento della pretesa attorea evidenziando che l'importo considerevole ed eccezionale del credito del quale veniva chiesto l'adempimento avrebbe dovuto richiedere da parte di tutti i convenuti una maggiore attenzione e diligenza nell'affrontare la questione; risultano, pertanto,

prive di rilevanza le argomentazioni, riferite dalle Difese, in ordine alla disorganizzazione strutturale degli Uffici ai quali erano preposti, alla mancanza di adeguate risorse, anche strumentali, o alla breve durata dell'incarico.

L'Organo requirente insiste sulla certezza del danno, come comprovato dalla circostanza che l'Amministrazione comunale ha intrapreso, in sede civile, un'azione di restituzione dell'indebitato; si rimette alle valutazioni del Collegio sull'incidenza causale delle condotte di soggetti non evocati nel presente giudizio; conclude per l'accoglimento integrale della pretesa attorea.

L'interveniente Roma Capitale, nell'aderire alle argomentazioni e conclusioni della Procura regionale, ribadisce che le somme contestate risultavano già liquidate e conferma che il giudizio civile per la ripetizione è tuttora pendente.

L'Avv. Terracciano, per la X, ribadisce l'estraneità della convenuta alla produzione del danno contestato in considerazione della brevità dell'incarico assunto, in un momento nel quale il decreto ingiuntivo era ormai diventato esecutivo, evidenziando come la stessa si sia attivata per il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo

agli interessi maturati sulle morosità dei canoni indicati nella fattura del 2012.

L'Avv. Vertucci, per la X, contesta la mancanza di prova dell'avvenuto duplice pagamento; ribadisce l'assoluta mancanza di colpevolezza a carico della convenuta ed evidenzia il ruolo determinante assunto nella vicenda dal X, rimasto estraneo alla vicenda; conclude insistendo per la richiesta di sospensione del giudizio e riportandosi, per il resto, alle conclusioni in atti.

Anche l'Avv. Salzano, per la X, evidenzia l'esiguità della durata dell'incarico della convenuta rimettendosi agli interventi degli altri colleghi in ordine alla mancanza della prova del primo pagamento e alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

L'Avv. Damizia, per il X, evidenzia che il convenuto è l'unico soggetto chiamato in giudizio che non riveste la qualifica di Dirigente, ma di semplice funzionario, e di non essere mai stato responsabile di Unità Organizzativa: pertanto, nessuna colpevole inerzia può essere a lui addebitata.

Gli Avv. ti Lo Mastro e Rossi, per i convenuti X e X, evidenziano il contesto caotico nel quale i convenuti sono stati chiamati ad operare da parte della stessa Amministrazione comunale; in particolare, per il X,

si evidenzia il brevissimo periodo di tempo nel quale lo stesso avrebbe ricoperto l'incarico di Dirigente della Unità organizzativa in argomento, rilevando l'assoluta estraneità alla vicenda in discussione.

L'estraneità alla vicenda viene sostenuta anche con riferimento alla posizione della X che non avrebbe mai rivestito l'incarico di dirigente dell'U.O. Concessioni, Retrocessioni, Locazioni.

Le Difese si riportano, per il resto, agli interventi difensivi precedentemente svolti e alle conclusioni rassegnate nelle memorie.

L'Avv. Medugno, per X, si sofferma su questioni di carattere processuale precisando di non aver richiesto la sospensione del giudizio ma la presentazione di una relazione, da parte del Comune, illustrativa dello stato del processo civile pendente per la restituzione dell'asserito indebito.

La Difesa contesta, inoltre, la legittimità dell'intervento adesivo di Roma Capitale ed insiste per l'inammissibilità dell'atto di citazione a seguito dell'omessa notifica dell'invito a dedurre integrativo nei confronti della X, anche agli altri convenuti.

Nel merito, la Difesa osserva che l'imputazione nei confronti del convenuto sarebbe avvenuta a titolo

oggettivo senza l'indicazione di elementi di prova che dimostrassero i motivi della chiamata in giudizio o le condotte esigibili che non sarebbero state attivate dai convenuti chiamati a titolo di responsabilità omissiva colposa.

A questo riguardo, la Difesa chiede di specificare se la pretesa attorea è stata avanzata a titolo di responsabilità solidale per tutti i convenuti, riportandosi, per il resto, alle conclusioni della memoria depositata.

Su invito del Presidente, il Pubblico Ministero osserva che l'imputazione è stata formulata in termini di colpa grave e, quindi, va considerata come responsabilità solidale.

Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'esame delle eccezioni preliminari (sospensione del giudizio, nullità ed inammissibilità dell'atto di citazione, prescrizione) proposte dovrebbe precedere l'esame del merito.

Tuttavia, ritiene il Collegio che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli articoli 24 e 111 Cost., possa sostituire il profilo di evidenza a quello

dell'ordine delle questioni di trattare previsto dagli artt. 101, comma 2, c.g.c., 102, comma 6, in aderenza alle esigenze di economia processuale, in modo che il giudizio possa risolversi sulla base della questione di merito ritenuta di più semplice risoluzione (cfr. *ex multis*, III App., n. 11/2020; Sez. Emilia - Romagna, n. 15/2020; Sez. Puglia, n. 7/2020; Sez. Campania, n. 316/2019; Sez. Lazio, n. 72/2018).

2. Ciò posto, la tesi attorea deve essere respinta. Ad avviso del Collegio, infatti, nella prospettazione attorea non risulta delineato quali sia stato lo specifico apporto causale della condotta dei singoli convenuti alla produzione del danno contestato con l'atto di citazione; né risultano esplicitati, con riferimento a ciascun convenuto, i connotati tipici di un comportamento omissivo gravemente colposo a loro addebitato con riferimento alle distinte poste di danno contestato.

3. In merito alla prima posta di danno pari ad € 108.843,39, riferita all'ammontare degli interessi maturati sui canoni non versati fino al 31.12.2020, e imputata a carico di tutti i convenuti, si osserva che trattasi di interessi legali maturati su sei fatture (tra cui la controversa fattura del 2008)

calcolati prendendo in considerazione diversi periodi di riferimento: un primo, con scadenza al 20.12.2012 (che costituisce l'importo più consistente); un secondo che considera gli interessi legali maturati dal 21.12.2012 al 22.05.2017, sul residuo capitale di volta in volta diminuito dagli acconti versati; un terzo periodo che va dal 23.05.2017 al 15.06.2018 (data di proposizione del ricorso per ottemperanza); ed un ultimo periodo che va dal 16.06.2018 al 31.12.2020.

Rispetto a queste fatture va evidenziato che ve ne sono alcune (come la fattura 272/2012) relative ad importi che, essendo riferiti ad interessi, risultavano privi di copertura finanziaria e per le quali, già dal 2013, risulta attivata una procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

3.1 Di fronte ad un quadro debitorio così articolato, la Procura regionale non risulta abbia debitamente argomentato sulle ragioni per le quali sono maturati gli interessi per il ritardo nei pagamenti, in relazione alle singole fatture, e soprattutto sui motivi per i quali ha ritenuto addebitare i suddetti importi esclusivamente alla responsabilità di alcuni dirigenti titolari degli Uffici ai quali si

riferiscono le causali dei pagamenti, tralasciando del tutto di considerare sia il contributo apportato dagli altri uffici comunque coinvolti nella procedura di liquidazione (come l'Ufficio di Ragioneria) sia i motivi, anche di carattere tecnico (come ad esempio la necessità di reperire la necessaria copertura finanziaria) e amministrativo, che possono aver inciso sui ritardi nella loro liquidazione.

Né si individuano le ragioni che hanno portato ad addebitare il maturare di interessi legali riferiti a morosità che abbracciano un arco temporale così lungo (2008 - 2020) solo alla inerzia o alla "gestione caotica" degli odierni convenuti, senza tener in debito conto dell'eventuale apporto causale recato anche dal personale dirigenziale che li ha preceduti o li ha seguiti nella direzione dei medesimi uffici in relazione ai quali oggi sono convenuti.

3.2 In merito alle singole posizioni contestate con l'atto di citazione, occorre evidenziare che alcuni dirigenti hanno rivestito la qualifica per la quale sono convenuti in giudizio per un lasso di tempo molto breve che avrebbe richiesto, da parte dell'Organo inquirente, una più precisa e puntuale individuazione delle ragioni che portavano a sostenere una loro specifica responsabilità o a riconoscere un valido

apporto causale nella causazione del danno contestato, non riconducibile ad una generica "inerzia", ma prospettando una concreta condotta contraria esigibile, dimostrazione tanto più necessaria quanto più breve è stata la durata dell'incarico.

3.3 Ci si riferisce, in particolare, alla posizione del X (dirigente solo dal 13 novembre al 10 dicembre 2013), della X(direttore *ad interim* del Dipartimento, con funzione di dirigente della Direzione gestione amministrativa dal 13 giugno al 15 settembre 2013), della X (Direttore apicale del Dipartimento e responsabile *ad interim* dell'U.O. Concessioni Retrocessioni Locazioni dal 19 settembre al 31 ottobre 2013): rispetto a tempi così ristretti di durata dell'incarico, si sarebbe dovuto evidenziare quale specifico comportamento attivo i convenuti avrebbero dovuto tenere per evitare l'addebito di interessi maturati, tra l'altro, in periodi precedenti alla qualifica per la quale sono stati convenuti o, per lo meno, si sarebbe dovuto imputare loro solo gli interessi maturati successivamente alla durata dell'incarico per l'apporto che la loro asserita inerzia avrebbe procurato al maturarsi degli stessi.

3.4 In particolare, per quanto riguarda la posizione della X, va evidenziato che la stessa, nel breve periodo nel quale ha assunto l'incarico, ha dato riscontro alla nota dell'Avvocatura capitolina del 13.08.2013, di trasmissione del decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, con l'espresso invito a provvedere. Nella nota di risposta, datata 10.10.2013 (a causa dell'avvicendamento della Dirigenza del Dipartimento), la Dirigente documentava che l'Ufficio aveva predisposto gli atti per il saldo delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo dal 2008 e dal 2012, precisando che l'unico importo che risultava ancora dovuto era quello di € 103.452,37, relativo alla fattura 272/12, per il quale non si sarebbe potuto procedere ad un immediato assolvimento in quanto trattasi di debito fuori bilancio, la cui copertura è già stata richiesta in sede di previsione del Bilancio Triennale 2013/2015; l'incarico della Di Giovine presso l'Ufficio in questione si sarebbe, poi, concluso il 30.10.2013.

3.5 Con riferimento alla posizione della X(Direttore ad interim del Dipartimento dal 13.06.2013 al 15.09.2013 con funzione di dirigente della Direzione Amministrativa), le viene contestato di non aver dato riscontro alla sopra citata nota dell'Avvocatura del

13.08.2013 *"palesamente ignorando la raccomandazione proveniente dall'organo di consulenza e assistenza giuridica dell'Ente municipale... determinando un notevole aggravamento dei costi derivante dalle spese della procedura esecutiva e dalla maturazione degli interessi sulla somma dovuta"*. Tuttavia, anche in questo caso, non si ravvisano gli estremi di una inerzia gravemente colposa, rispetto ad una nota che risulta trasmessa, in data 27.07.2013, direttamente al competente Ufficio Fitti Passivi, della quale la Dirigente, che di lì a due settimane avrebbe cessato l'incarico, non ne era a conoscenza e rispetto alla quale ben poco avrebbe potuto fare, se non attivare quelle verifiche, attivate dal suo successore (X), che hanno portato all'individuazione di quanto effettivamente ancora dovuto alla XXXXX, ma che risultava privo di copertura finanziaria.

Ai fini della valutazione della condotta omissiva tenuta dalla convenuta non può essere tralasciata, oltre alla breve durata dell'incarico, anche la circostanza che la stessa, nel medesimo periodo, era stata altresì investita dell'impegnativo incarico di Direzione del Dipartimento per la razionalizzazione delle spese e per l'acquisto di beni e servizi.

3.6 A questo proposito, si deve osservare che, in

realtà, "caotica" appare la gestione degli incarichi di dirigenza dei Dipartimenti da parte dell'Amministrazione capitolina che, in spregio dei canoni di efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, ha proceduto ad un veloce avvicendamento dei vertici di Dipartimenti di particolare rilievo e di estrema complessità, attraverso il conferimento di incarichi, a volte anche *ad interim*, di breve durata che di certo non hanno facilitato uno svolgimento corretto ed efficiente della funzione amministrativa (dalla documentazione in atti, risulterebbe, inoltre, che l'incarico dirigenziale afferente all'Unità organizzativa competente nella vicenda in esame, Concessioni -Retrocessioni - Locazioni, sarebbe rimasta vacante da dicembre 2013 a febbraio 2016).

3.7 Del pari, nell'atto di citazione non è illustrato il ruolo assunto nella vicenda e lo specifico apporto causale recato dalla condotta (omissiva) del X, in merito alla posizione di responsabilità di ambito organizzativo ad elevata complessità, rivestita dallo stesso, a partire dal marzo 2017, "*per le attività afferenti il servizio di gestione amministrativa e contabile degli immobili di proprietà di terzi condotti in locazione*" che avrebbe comportato

l'assegnazione di ruoli di gestione, di coordinamento e competenza professionali particolarmente qualificate, con poteri, prerogative e responsabilità assimilabili a quelle dirigenziali.

La Procura regionale, infatti, si limita a descrivere l'incarico rivestito dal convenuto senza nulla argomentare rispetto al ruolo effettivo svolto dal convenuto nella vicenda e alle ragioni per le quali abbia inteso addebitargli la posta di danno in questione, gran parte della quale riferita ad interessi maturati antecedentemente al conferimento dell'incarico in argomento.

3.8 Analoghe considerazioni possono essere svolte in merito alla posizione del X, Direttore della Direzione Gestione Amministrativa dal 14.11.2016 al 28.02.2017 (anche in questo caso con un periodo di servizio durato poco più di tre mesi), e della X, Direttore della Direzione Gestione Amministrativa dal 31.10.2013 al 22.11.2015, con il correlato incarico di Dirigente dell'U.O. Alienazioni Gestione ERP - Contratti di vendita, che si è trovata costretta a svolgere anche le attività inerenti all'U.O. della Locazioni per garantire una continuità amministrativa, senza che fosse stato mai formalizzato nei suoi confronti alcun incarico ad

interim.

3.9 In questo contesto, all'interno della U.O. Concessioni - Retrocessioni - Locazioni, va segnalata la posizione del Responsabile della gestione delle locazioni passive, rivestita dal Sig. X X competente per la gestione amministrativa e contabile degli immobili di proprietà di terzi condotti in locazione, il cui ruolo avrebbe dovuto essere preso in considerazione anche alla luce di quanto verrà illustrato in prosieguo, ma che tuttavia è rimasto estraneo al giudizio *de quo*.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Collegio non ritiene configurabile una fattispecie di responsabilità amministrativa, nei termini prospettati dalla Procura regionale, nei confronti di X X, X X, X X, X X, X X e X X che vanno pertanto assolti dagli addebiti formulati e dal danno contestato.

5. In merito alla seconda posta di danno di € 587.385,31, relativa all'importo della fattura n. 477/2008 che risulterebbe liquidata due volte a favore della XXXXX, va valutata la posizione della X, convenuta in qualità di Dirigente presso la II U.O. Gestione Amministrativa e tecnica del Patrimonio (successivamente denominata Direzione Gestione

Amministrativa del medesimo Dipartimento), dal 18.06.2012 al 12.06.2013, alla quale oltre alla quota parte della precedente posta di danno, è addebitato, in via esclusiva, anche quest'ulteriore importo.

Alla convenuta viene contestato, infatti, di non essersi attivata a seguito della nota dell'Avvocatura del 21.02.2013, di trasmissione del decreto ingiuntivo n. 1498/2013 per l'importo di € 2.594.112,19 e che sollecitava l'invio, entro il 12.03.2013, di una dettagliata relazione che specificasse se fosse opportuno proporre opposizione e se sussistesse la morosità o inadempienza intimata. La sua inerzia avrebbe consentito al decreto di diventare un titolo esecutivo definitivo dall'adempimento del quale sarebbe scaturito il danno che qui si contesta.

5.1 Ai fini della valutazione della configurabilità nei suoi confronti di un'ipotesi di responsabilità amministrativa vanno svolte alcune considerazioni.

Innanzitutto, è documentato che la nota in questione non è mai pervenuta alla conoscenza della X ma è stata trasmessa direttamente al Responsabile del "Servizio Gestione Locazioni - Gestione amministrativa e contabile dei fitti passivi", ufficio che, in base a un provvedimento del 16.11.2011 del Dipartimento

Patrimonio era competente appunto della *"gestione amministrativa e contabile dei fitti passivi"* il cui Responsabile, nel periodo di riferimento, era il Sig. X X; con successiva determina dirigenziale del 2014, le competenze del medesimo ufficio, sempre con il medesimo responsabile, saranno specificate nella *"predisposizione degli atti e gestione delle attività connesse al rapporto contrattuale con i proprietari dei beni, nella "predisposizione dei relativi atti contabili", nei "rapporti con l'Avvocatura in relazione ai contenziosi amministrativi e giudiziali e predisposizione degli atti conseguenti"*.

In pratica, dalla documentazione agli atti, risulta che, all'interno del Unità organizzativa diretta dalla X, vi era un Servizio appositamente dedicato alla gestione delle locazioni, incluse le questioni relative al rapporto contrattuale con i locatori (nell'ambito delle quali rientrano, senza dubbio, le morosità relative ai canoni di locazione), e ad intrattenere rapporti con l'Avvocatura capitolina in relazione ai contenziosi amministrativi e giudiziali anche tramite la predisposizione degli atti conseguenti.

Questo Servizio, da novembre 2011 a marzo 2014, ha avuto sempre lo stesso responsabile, direttamente

coinvolto in prima persona dalla vicenda in esame ma che, pur avendo svolto un ruolo determinante nella vicenda in questione, non è stato oggetto di attenzione da parte della Procura regionale ed è rimasto completamente al di fuori del presente giudizio.

Di certo risulta che all'Ufficio in questione dovesse essere riconosciuta una certa autonomia di funzione se, come documentato da una nota dell'ottobre 2013, era autorizzato a conferire direttamente con l'Ufficio Programmazione Bilancio per comunicare gli importi dei debiti fuori bilancio, senza informare, neanche per conoscenza, la Direzione dell'Unità Organizzativa nella quale era inserito. Ed infatti è questo Servizio che il 4.10.2013 comunica l'importo dei debiti fuori bilancio per l'anno 2013, per un ammontare complessivo di € 841.525,37 (non si sa se comprensivo anche dell'importo privo di copertura finanziaria segnalato dalla nota della X del 10.10.2013).

Di contro, non è stata fornita alcuna prova che la X fosse effettivamente a conoscenza della trasmissione del decreto ingiuntivo mentre di certo c'è che l'unico Ufficio al quale risulta sia stata effettivamente trasmessa la nota dell'Avvocatura del

febbraio 2013 sia quello del Servizio del quale era Responsabile il Sig. X, competente a fornire un rapido riscontro di quanto richiesto.

5.2 Per questo motivo, il Collegio ritiene di non poter addebitare la mancata opposizione al decreto ingiuntivo ad un'omissione diretta della X anche in considerazione della mancata indicazione di quale avrebbe potuto essere la condotta concretamente esigibile da parte della convenuta, tenuto conto dell'assetto organizzativo dell'Ufficio e stante anche la documentata difficoltà da parte della Ragioneria generale a quietanzare i mandati di pagamento della fattura n. 477/2008.

5.3 Pertanto, anche con riferimento alla posizione della X, il Collegio ritiene che non sia stato adeguatamente specificata dall'Organo requirente l'omissione gravemente colposa addebitata alla convenuta determinante per la produzione del danno contestatole (in ordine sia alla prima che alla seconda posta di danno), in relazione all'assetto funzionale organizzativo dell'amministrazione e in considerazione dei diversi fattori di cui, per costante giurisprudenza, bisogna tener conto, in particolare quelli relativi alla conoscibilità, prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo

(cfr., ex multis, II App., n. 637/2015; I App., n. 303/2018).

Né tanto meno, risulta evidenziata *"l'intensa negligenza"*, la *"sprezzante trascuratezza dei propri doveri"*, *"l'atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni"*, la *"macroscopica violazione delle norme"* o il *"comportamento che denoti dispregio delle comuni regole di prudenza"* - che, per consolidata giurisprudenza costituiscono i parametri cui rapportare la colpa grave - nel quale sarebbero incorsi sia la X che gli altri convenuti.

6. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio assolve i convenuti X X, X X, X X, X X, X X, X X e X X dagli addebiti formulati e dal danno contestato.

7. In favore dei convenuti assolti e a carico di Roma Capitale sono liquidate in dispositivo le spese per diritti ed onorari di lite, sulla base dei valori medi delle tariffe per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al DM 10.3.2014, n. 55, come modificato dal DM 13 agosto 2022, n. 147, pubblicato in GU n. 236 dell'8.10.2022 e in relazione alla quota di danno addebitata.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80134 del Registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- rigetta la domanda della Procura nei confronti di X X, X X, X X, X X, X X, X X e X X che, per l'effetto, assolve dagli addebiti contestati;

- liquida, in favore dei convenuti assolti e a carico di Roma Capitale le spese per diritti ed onorari, sulla base dei valori medi per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii. nell'importo di € 7.000,00 (settemila,00) a favore di X X; di € 3.000,00 (tremila/00) a favore dell'Avv. Gennaro Terracciano, dichiaratosi antistatario, per la convenuta X X, e di € 3.000,00 (tremila/00), ciascuno a favore degli altri convenuti; ai predetti importi vanno aggiunte le spese generali (15%), oltre IVA e CPA, come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto

legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Francesco Maffei)

(Antonio Ciaramella)

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 20 novembre 2024

Il Dirigente Sebastiano Alvisè Rota

(f.to digitalmente)